

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3277

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 2005

—————

Incentivi per la ricerca

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Uno dei fattori di calo della competitività del sistema Italia riguarda il declino della ricerca. La perdita di competitività ci sollecita ad agire tempestivamente, anche perchè dagli indicatori calcolati dall'Unione europea emerge per il nostro Paese che le tendenze più negative sono quelle relative all'attività delle imprese nei settori ad alta tecnologia e alla spesa per ricerca e sviluppo.

Che il sistema della ricerca in Italia abbia assoluta necessità di urgenti interventi normativi appare una realtà scontata. Ma questo processo si dovrebbe coordinare con una seria riforma dell'università, traguardo ancor oggi futuribile.

Noi non crediamo, infatti, che si possano realizzare economie e conseguire maggiori rendimenti dall'accentramento della ricerca. Concretamente, è utile pensare a fondazioni o società di capitali, con partecipazioni e responsabilità gestionali e di controllo da parte di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. Conservare il modello degli istituti nazionali, ecco una strategia vincente. Per tener conto delle oggettive specificità e diversità nei vari settori della ricerca.

La ricerca di base ha necessità di forti finanziamenti e di una indipendenza che solo pochissime grandi aziende possono permettersi. In Italia, la ricerca di base riceve pochi finanziamenti pubblici perchè questi sono costantemente dirottati verso quella ricerca applicata che dai privati riceve scarse risorse. Separare il finanziamento della ricerca di base, in gran parte pubblico, dal finanziamento misto pubblico-privato della ricerca applicata dovrebbe, perciò, figurare come uno degli obiettivi prioritari della riforma.

La necessità di ampliare i finanziamenti alla ricerca è, quindi, evidente ed in tale prospettiva il presente disegno di legge intende concedere alle imprese che commissionano attività di ricerca scientifica, di base ed applicata, alle Università, statali e non statali, ed ai centri di ricerca pubblici, un credito d'imposta pari al 50 per cento dell'ammontare dei costi sostenuti, nel limite di 400 milioni di euro annui. Tale credito può essere fatto valere anche in compensazione. Si prevede, inoltre, di destinare una quota dell'otto per mille dell'IRPEF nel bilancio pubblico ad iniziative di innovazione e ricerca, costruendo, in questo modo, una più attiva sensibilità pubblica verso questi temi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Incentivi per attività di ricerca)

1. Ai soggetti titolari di reddito di impresa che negli anni di imposta 2005 e 2006 commissionano attività di ricerca scientifica, di base ed applicata, alle Università statali e non statali, ed ai centri di ricerca pubblici, è attribuito un credito d'imposta pari al 50 per cento dell'ammontare dei costi sostenuti, al netto dell'Iva e comunque non superiore a 400 milioni di euro per ciascun anno, con le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione della effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto dirigenziale del Ministero delle attività produttive sono definite le spese ammesse alle agevolazioni di cui al comma 1.

Art. 2.

(Destinazione di una quota dell'otto per mille dell'IRPEF ad innovazione e ricerca)

1. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «conservazione dei beni culturali» sono aggiunte le seguenti: «progetti di ricerca e di innovazione tecnologica».

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 100 milioni di euro per il 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.